

Varese 16 marzo 2025

## **Polizze catastrofali entro il 31 marzo 2025**

Entro il 31 marzo 2025 le imprese hanno l'obbligo di stipula delle polizze catastrofali. L'obbligo riguarda le imprese che hanno iscritti a bilancio **terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali**.

### **Sono considerati i seguenti Eventi climatici catastrofali**

a) **alluvione, inondazione ed esondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

b) **sisma**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

c) **frana**: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

Le polizze non coprono danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e sabotaggio, contaminazione radioattiva o danni da sostanze chimiche e **immobili abusivi o privi delle autorizzazioni edilizie ovvero gravati da abusi sorti successivamente alla costruzione**.

### **Limiti di indennizzo**

Ove convenuto, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che rispettano i seguenti principi:

- per la **fascia fino a un milione** di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la **fascia da un milione a trenta milioni** di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Varese 16 marzo 2025

Per la **fascia fino a trenta milioni** di euro di **somma assicurata** le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno “scoperto” che rimane a carico dell'assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la **fascia superiore a trenta milioni** di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i **terreni** la copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Sono escluse dall'obbligo assicurativo le **imprese agricole** in quanto dotate di un fondo mutualistico.

I **contratti** di assicurazione stipulati in **forma collettiva** anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

### **Come si calcola il premio assicurativo**

Il premio assicurativo viene calcolato in **misura proporzionale** al rischio ed in particolare in base a:

- **localizzazione e vulnerabilità** dei beni;
- **dati storici e modelli predittivi** che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità;
- **misure preventive** adottate dall'impresa.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.